

AGGIORNAMENTI NORMATIVI

Finanziaria 2008 e dintorni

Pierluigi Ugolini
Segreteria Nazionale SIVeMP

Riflessioni ed estrapolazioni

La manovra finanziaria 2008 si è conclusa, con un rituale che si sperava potesse essere cambiato, a colpi di fiducia e con un maxiemendamento di tre soli articoli in cui ha trovato spazio il solito esagerato numero di commi, con delusione della nostra categoria e di tutte le categorie mediche.

In alcuni casi si è fatto bene, ma il bilancio globale è stato nel complesso insufficiente.

Si poteva e doveva fare di più, e alcuni provvedimenti inseriti sfuggono di certo alla nostra comprensione.

In particolare non si è posto riparo all'annoso problema del precariato della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN, se non con vaghe ipotesi e con un ordine del giorno approvato *in extremis*, grazie all'impegno del collega On.le Rodolfo Viola che lo ha presentato, ordine del giorno purtroppo vanificato dalla successiva crisi di Governo.

Unica certezza, se di certezza si può parlare, l'obbligo per gli Enti del SSN di trasformare le posizioni di lavoro ricoperte da personale precario in posizioni lavorative da ricoprire a tempo indeterminato mediante procedure concorsuali.

Inserita inoltre la clausola che prevede, integrando il DPR 483/97, la valorizzazione della professionalità acquisita nel tempo con riconoscimento ai fini concorsuali dell'attività svolta con contratti precari o atipici ai fini dei successivi processi di stabilizzazione.

Si tratta di una soluzione a costo zero e che rimpalla alle Regioni l'onere, non

finanziato, della risoluzione di tale problema, in un'ottica di federalismo spinto non certamente in linea con i propositi pure sbandierati dal Ministro e dal Governo di valorizzare il Servizio Sanitario Nazionale, propositi del resto concretizzatosi con un aumento complessivo delle risorse economiche rese disponibili.

I passaggi sono contenuti nel comma 115 dell'art. 3, alla cui lettura si rinvia. Certezza tuttavia minata dal comma 79 dell'art. 3, alla cui lettura rimandiamo e che consente, sia pure a determinate condizioni, assunzioni con contratti di lavoro flessibili.

Neanche la scandalosa sacca di precariato dirigenziale medico ma soprattutto veterinario del Ministero della Salute, nonostante chiari impegni politici assunti in tal senso dal Ministro, è stata presa in considerazione.

In compenso si è accettata una scomparsa, o meglio una diluizione del medesimo in un più grande e futuribile Ministero del Welfare, grazie a un comma che riduce a 12 i ministeri a partire dal prossimo esecutivo, norma forse imposta dalla necessità di ridurre i costi della politica ma che sembra più un'operazione di *maquillage* che un'operazione portata avanti con possibilità di determinare effettivi e concreti risparmi.

Del maggior finanziamento complessivo destinato al Servizio Sanitario Nazionale nulla o quasi è stato destinato alle politiche del personale, come se il sistema stesso potesse reggersi in assenza di un'adeguata strategia che tenga anche

Finanziaria 2008 e dintorni

segue

conto dell'importanza delle risorse umane.

A tal proposito iniziative lodevoli in tal senso sono state assunte da alcune regioni, pur in carenza di un coordinamento comune e pertanto con strategie e logiche non sempre univoche, certamente legate a meccanismi di compatibilità finanziaria ma altrettanto sicuramente che segnano un ulteriore passo verso una "deregulation" complessiva del sistema che appare sempre più in conflitto con l'art. 32 della nostra costituzione, di cui proprio quest'anno ricorre il 60° anniversario, articolo che sancisce il diritto alla Salute dei cittadini.

Nella tabella 1 un sintetico riepilogo delle regioni che hanno autonomamente definito degli accordi per la stabilizzazione del precariato medico e veterinario.

Fuori dalla Finanziaria, ma non per questo in tema di precariato meno importante, l'applicazione dell'ACN della medicina specialistica ai colleghi Veterinari convenzionati con le Aziende Sanitarie locali che si sta svolgendo in un clima di Far West, in cui ogni regione segue propri percorsi, in alcuni casi stanziando

risorse e in altri no, ma in generale senza seguire una chiara politica che tenga conto delle reali esigenze in termini di personale e di carichi di lavoro dei Servizi Veterinari e degli II.ZZ.SS., dove di contro appaiono e vengono messi in atto tentativi di stabilizzare i colleghi con una dequalificazione professionale strisciante, mediante l'istituzione di nuove figure professionali sulla base di interpretazioni difformi dell' art. 566 della finanziaria 2007.

Proprio a tale proposito, e per evitare tali iniziative, va prestata particolare attenzione, in sede locale, a quanto riportato dal citato comma 115 dell'art. 3 della finanziaria, e agli obblighi che impone alle amministrazioni.

Inoltre, in piena fase di rinnovi contrattuali e con un atto d'indirizzo già approvato dal Comitato di Settore e dal Governo, non si sono stanziati le risorse per i rinnovi relativi agli anni 2008 e 2009, retrodatando al febbraio del 2007, e solo in ciò onorando gli impegni presi, le risorse economiche relative al primo biennio contrattuale.

Non vi è poi traccia di uno specifico finanziamento idoneo a rivalutare l'indennità di esclusività di rapporto, ferma al 2000 e anche in questo caso in palese contrasto con tutte le dichiarazioni e con gli impegni presi, e nonostante due scioperi della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Stupisce poi un comma, il comma 85 dell'art. 3 della Finanziaria che, nascosto nelle pieghe della Legge e contro ogni logica di diritto sia nazionale che soprattutto europeo, sancisce come il diritto a fruire di turni di riposo di almeno 11 ore consecutive ogni 24 non sia un diritto del personale del SSN.

In un periodo in cui dell'errore medico e della cd. "mala-sanità" si fa un gran parlare, la norma oltre che con il normale buon senso è palesemente in contrasto con l'avvio di un percorso di ammodernamento del SSN in cui invece si pone estrema attenzione al "Risk Management". La pronta reazione delle OO.SS. ha portato allo slittamento di tale norma al 2009.

Ci auguriamo comunque il definitivo stralcio di tale assurdità.

Stupisce poi, in periodo di cd. "vacche magre" lo stanziamento di fondi destinati al Ministero delle politiche agricole e forestali per perseguire obiettivi inerenti difesa e protezione del benessere animale. Fermo restando il valore di tale intendimento il cui perseguimento sarebbe più propriamente di nostra competenza, segnaliamo come appaia però inutilmente sganciato o peggio in sovrapposizione con la nostra professionalità con le nostre attività istituzionali.

In ogni caso, nei termini in cui è scritto va segnalato, anche a chi abbia già avuto

Regione	Data atto	Tipo atto
Emilia Romagna	30 luglio 2007	Protocollo d'intesa
Lombardia	02 agosto 2007	Protocollo d'intesa
Piemonte	18 giugno 2007	Protocollo d'intesa
Puglia	31 dicembre 2007	L.R. 40, art. 3, comma 30 e comma 40
Sardegna	7 giugno 2007	Deliberazione Giunta Regionale n. 22/31 del 7.6.2007
Toscana	20 dicembre 2007	Protocollo d'intesa
Veneto	Deliberazione della Giunta Regionale N.3540 del 6 novembre 2007	Recepimento protocollo d'intesa sottoscritto il giorno 30 ottobre 2007

Tabella 1. Accordi in materia di stabilizzazione di personale dirigenziale medico e veterinario nelle varie regioni.



modo di confrontarsi con il neonato organismo, come lo stesso operi ai fini della repressione dei reati ambientali e in materia di maltrattamento degli animali con competenze definite nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e internazionali.

Si segnala poi come alcuni dei passaggi evidenziati, pur non presenti nella legge finanziaria 2008 (Legge 244 del 24 dicembre 2008) siano invece presenti nei cd. collegati e in particolare nel decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito in legge con la

legge di conversione n° 222 del 29 novembre 2007.

La medesima legge ha infine definito, con l'art. 29, i principi a cui si sarebbe dovuto attenere il nuovo statuto dell'ONAOSI, l'ente che garantisce servizi di sussistenza agli orfani dei Sanitari e che rischiava di non essere più in grado di mantenere le proprie prestazioni qualora non si fosse consentito al CDA di determinare l'entità del contributo da erogare.

In applicazione di tale norma la

Fondazione ha successivamente riformato il proprio statuto, improntandolo a principi di maggiore democraticità per garantire l'elezione dei propri rappresentanti nell'ambito dei contribuenti obbligatori e ampliando i servizi resi agli iscritti. Definita infine sede (Foggia), collocazione istituzionale (Salute) e finanziamenti dell'Autorità Nazionale della Sicurezza Alimentare. Senza voler dare un connotato politico a quest'analisi l'auspicio è che tali considerazioni possano essere inserite

Finanziaria 2008 e dintorni

segue

in una riflessione di più ampio respiro, nel confronto che si dovrà necessariamente aprire con il Governo che uscirà dalla prossima tornata elettorale, qualunque sia il suo colore politico.

Di seguito lo stralcio delle principali norme, alcune anche inerenti settori non propriamente sanitari ma comunque riportabili alla sfera del nostro ambito lavorativo.

Interessanti in particolare gli aspetti inerenti il rapporto uomo-animale-ambiente e le politiche anche energetiche correlate o correlabili alla zootecnia intensiva, recentemente indicata come una delle concause dell'effetto serra.

Commissari *ad acta* per le regioni inadempienti L. 222/2007

ART. 4

Con tale provvedimento si pone sotto controllo la spesa sanitaria delle regioni oggetto di un piano di rientro.

1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, con le modalità previste dagli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefigurino il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella

dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.

2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inadeguati o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro, con la facoltà, fra le altre, di proporre alla regione la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere. La nomina a commissario ad acta è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico della regione interessata.

2-bis. I crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della comunicazione di informazioni, entro un termine definito, sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma non producono interessi.

Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico L. 222/2007

ART. 5

Lo sfioramento della spesa farmaceutica ospedaliera va recuperato, anche a scapito di altre voci di bilancio sia sanitario che no.

[...omissis...]

5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera così come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta come definita al comma 1, non può superare a livello di ogni singola regione la misura percentuale del 2,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale sfioramento di detto valore è recuperato interamente a

carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa - L. 222/2007

ART. 15

Finanzia i contratti, retrodatando il finanziamento al 1° febbraio 2007 - Per l'anno 2006 rimane, e non viene sanata con ulteriori finanziamenti, la disponibilità della sola indennità di vacanza contrattuale.

1. Per fare fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, commi 546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi, per la retrodatazione al 1 febbraio 2007 degli incrementi di stipendio per i quali gli atti negoziali indicati nei commi 2, 3 e 4 hanno previsto decorrenze successive al 1 febbraio 2007.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione per il personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1 dicembre 2007.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì al personale statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 1 dicembre 2007,

siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007.

4. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente dalle amministrazioni del settore pubblico non statale per il quale, entro il 1 dicembre 2007, siano stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007.

5. Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale, dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008.

Disposizioni in materia di ambiente - L. 222/2007

ART. 26

[...omissis...]

4-bis. Al fine di sviluppare l'offerta di energia ottenuta da fonti rinnovabili, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 382 è sostituito dai seguenti:

- 382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che

impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili.

- 382-bis. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (Mw), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni. Sono fatti salvi i più favorevoli diritti acquisiti ai sensi del comma 382-quinquies.
[...omissis...]

382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies”.

Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)

ART. 2

Commi da 46 a 49

Stanziano fondi destinati a fornire alle Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia oggetto di un piano di rientro e con obbligo di restituzione, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti fino al 31 dicembre 2005, per un importo fino a 9.100 milioni di Euro.

46. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali,

Finanziaria 2008 e dintorni

segue

anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di Euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi.

47. Le regioni interessate, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato di cui al comma 46, sono tenute a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.

48. All'erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47, da accreditare su appositi conti correnti intestati alle regioni interessate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell'advisor contabile, come previsto nei singoli piani di rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascuna regione. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti pregressi per l'importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la relativa documentazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute.

49. In presenza della sottoscrizione dell'accordo con lo Stato per il rientro

dai deficit sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alle regioni interessate che non hanno rispettato il patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti il 2007 spetta l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l'anno di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti dal relativo piano. [...omissis...]

Commi da 75 a 77

Istituiscono il NIRDA (Nucleo investigativo per i reati in danno agli animali), il cui finanziamento viene poi definito in un milione di Euro/annui fino al 2010 dai commi 382,383 e 384 del medesimo articolo.

75. Al fine di rafforzare la sicurezza e la tutela dell'ambiente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Nucleo operativo del Corpo forestale dello Stato di tutela ambientale. Il Nucleo dipende funzionalmente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e concorre nell'attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali e in materia di maltrattamento degli animali nelle aree naturali protette nazionali e internazionali. Nello svolgimento di tali compiti, il Nucleo può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle attività istituzionali del Corpo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è determinato il relativo contingente di personale. Restano, in

ogni caso, ferme le competenze previste per il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.

76. All'istituzione del Nucleo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

77. Gli arruolamenti autorizzati per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuati anche nel 2008. [...omissis...]

Commi da 143 a 157.

Disciplinano la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e dell'assegnazione dei cd. "certificati verdi", materia già affrontata nella L. 222/2007

Comma 177 - OGM

[...omissis...] è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da organismi geneticamente modificati», presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, autorità nazionale competente in materia. Il Fondo può essere gestito anche in convenzione con fondazioni e associazioni indipendenti che operano in campo scientifico per lo sviluppo di modelli sperimentali e partecipati di governance e government dell'innovazione biotecnologica. Per la gestione del Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

Comma 324

Potenziamento della ricerca sugli effetti degli agenti inquinanti sugli organismi viventi.

Per il potenziamento della ricerca e lo

studio sulle interazioni tra i fattori ambientali e la salute, sugli effetti che gli agenti inquinanti hanno sugli organismi viventi, e in special modo sull'uomo, e al fine di accrescere le conoscenze scientifiche in materia e di favorire lo studio di progetti volti ad un'efficace riduzione e al controllo delle emissioni inquinanti, è istituito un fondo, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Comma 356

Autorità nazionale per la sicurezza alimentare.

Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare» e si avvale di una sede referente operante nella città di Foggia. Restano ferme la collocazione dell'Autorità predetta presso il Ministero della salute e le altre disposizioni del decreto suddetto in quanto compatibili. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento della sede di Foggia è autorizzato a favore del Ministero della salute un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010.

Commi da 357 a 360

Disciplinano l'ECM, mediante la ridenominazione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 in Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, e costituzione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Commi 370 e 371 - Canili comunali

Corretto il testo della L. 281/1991, nella parte in cui qualificava "incruenti" gli interventi di

sterilizzazione diretti al controllo delle nascite degli animali randagi. Prevista la possibilità, per i comuni, singoli e associati, e per le comunità montane, di gestire i canili e i gattili direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile.

370. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, al comma 1, primo periodo, la parola: «incruenti» è soppressa.

371. All'articolo 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti».

Commi da 382 a 384

Istituiti il fondo per la fauna selvatica, destinato agli enti morali che gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, e il fondo per la repressione dei reati in danno agli animali, destinato al finanziamento degli interventi sostenuti dal Nucleo investigativo per i reati in danno agli animali del Corpo forestale dello Stato.

382. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo nazionale per la fauna selvatica, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi comprese le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il

recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del Fondo è regolata con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute.

383. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo per la repressione dei reati in danno agli animali. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento degli interventi sostenuti dal Nucleo investigativo per i reati in danno agli animali del Corpo forestale dello Stato.

384. Ad ognuno dei fondi di cui ai commi 382 e 383 è attribuita una somma pari a 1 milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

ART. 3

Comma 79

Disciplina del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e relative forme contrattuali.

ART. 36

L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

Art. 36. - *Utilizzo di contratti di lavoro flessibile.*

1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.

Finanziaria 2008 e dintorni

segue

2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare

assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

[...omissis...]

10. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo

di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento».

Comma 85 - Riposo giornaliero

All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Comma 115 - Procedure concorsuali

All'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 3) della lettera c), le parole: «può essere valutata» sono sostituite dalle seguenti: «è verificata»; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483».